

*Marina Militare*  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**  
**UFFICIO GENERALE**

**PROCESSO VERBALE nr. 83 IN DATA 16.07.2025**

**Oggetto:** **Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, della durata di quattro anni (e ulteriore opzione di 24 mesi), per l'approvvigionamento di capi di vestiario in uso presso la Marina Militare.**

L'anno 2025, addì 15 del mese di luglio, alle ore 09:30, presso l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa della Marina Militare (MARIUGCRA), il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento (RPA), in ottemperanza a quanto previsto nel Disciplinare di gara della procedura in oggetto, ha proceduto all'avvio delle operazioni volte a verificare la conformità della documentazione amministrativa, presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, rispetto a quanto richiesto nel citato Disciplinare, attivare il soccorso istruttorio ove previsto e proporre, conseguentemente, il provvedimento che determinerà le eventuali esclusioni e le ammissioni alle successive fasi.

Alle ore 09.30 avviata la seduta pubblica telematica, si è constatato la ricezione a Sistema di nr. 10 offerte complessive come da seguente prospetto riepilogativo:

# lotto	Operatori Economici partecipanti
1	RTI LOVERS SRL - UNIFORM SRL a Socio Unico
2	- ARES SAFETY srl - Calzaturificio Fratelli Soldini Spa - Calzaturificio Montebove srl

Contestualmente, il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento ha proceduto attraverso il Sistema a scaricare la documentazione amministrativa presentata e successivamente dato inizio all'attività di verifica della conformità della documentazione.

In data 16.07.2025 agli esiti della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti è emerso quanto segue:

1. La documentazione è stata correttamente prodotta dai seguenti operatori economici per i lotti a cui partecipano:
  - RTI LOVERS SRL - UNIFORM SRL a Socio Unico.
  - Calzaturificio Fratelli Soldini Spa;
  - Calzaturificio Montebove srl.
2. La verifica della documentazione presentata dalla ARES SAFETY srl, ha evidenziato le seguenti criticità:
  - a. La garanzia provvisoria presentata, riporta un importo garantito pari a € 60.708,34, inferiore all'importo di € 60.708,39 determinato dal 2% del valore del lotto e al netto delle riduzioni spettanti del 50% in quanto la società è una PMI e dell'ulteriore 20% per possesso della certificazione ISO 37001:2016.
  - b. Dalla verifica dei dati e delle informazioni fornite nell'ambito della parte IV para A del DGUE *response*, la società relativamente al requisito di partecipazione di cui al para 6.1 b. (Possesso della licenza per la fabbricazione, detenzione e vendita di materiali destinati alle FF.AA. e

alle polizie ex art. 28 T.U.L.P.S. (rd n. 773/1931)), ne ha dichiarato il non possesso, rappresentando nel contempo di aver presentato istanza di autorizzazione in data 08/05/2025 e segnalando che: “ *tale requisito non può costituire, ai sensi dell’art.100, comma 12, D.lgs. n. 36/2023, un requisito di partecipazione, bensì un requisito di “esecuzione”, da possedere, quindi, ai fini dell’esecuzione del servizio e non della partecipazione alla procedura di gara*”. Tale affermazione non appare accettabile e condivisibile, tenuto conto che il requisito è previsto a pena di esclusione dalla *lex specialis* e che la stessa non è stata oggetto di impugnazione e/o contestazione entro i termini previsti dal Codice. Inoltre la previsione trae la sua legittimità in ragione proprio del dettato normativo:

- del richiamato art.100, comma 12 del Codice che espressamente prevede “Salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti dal presente articolo.”;
- dell’art. 28 del T.U.L.P.S. (rd n. 773/1931) che espressamente prevede: “Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l’assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l’interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte”.

Il combinato disposto degli articoli sopra richiamati evidenzia quindi, come il possesso della licenza prefettizia non abbia unicamente valore ai fini dell’esecuzione contrattuale, ma costituisca un elemento abilitativo all’esercizio di attività di carattere economico-impresoriale connessa con tale tipologia di beni.

Per quanto sopra, il Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento, per quanto sopra esposto, si propone al Responsabile Unico del Progetto:

1. l’ammissione alle successive fasi per i lotti cui partecipano, dei seguenti operatori economici:
  - RTI LOVERS SRL - UNIFORM SRL a Socio Unico.
  - Calzaturificio Fratelli Soldini Spa;
  - Calzaturificio Montebove srl.
2. L’esclusione dalle successive fasi della procedura di gara della ARES SAFETY srl, per mancanza del possesso della licenza per la fabbricazione, detenzione e vendita di materiali destinati alle FF.AA. e alle polizie ex art. 28 T.U.L.P.S. (rd n. 773/1931) previsto a pena di esclusione al para 6.1 b. del Disciplinare di gara. In ragione della carenza del requisito di partecipazione non si ritiene necessario attivare il soccorso istruttorio teso a sanare/chiarire la criticità emersa relativamente alla garanzia provvisoria presentata dalla società in parola.

**IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO  
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO  
C.F. (CM) Mario CONSERVA**

Visto, si approva  
**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**  
*C.F. (CM) Stefano PIERBATTISTA*

Per presa visione:  
**IL CAPO UFFICIO GENERALE**  
*Ammiraglio Ispettore Capo Pietro COVINO*